




Comune di Avetrana

Provincia di Taranto

**Regolamento per la disciplina delle
occupazioni di aree pubbliche per spazi di
ristoro all'aperto – *dehors***





Sommario

ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITÀ

ARTICOLO 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 3

DEFINIZIONE

ARTICOLO 4

COMPOSIZIONE DEI DEHORS

ARTICOLO 5

CRITERI DI INSERIMENTO E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE

ARTICOLO 6

LOCALIZZAZIONI – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

ARTICOLO 7

PROGETTI INTEGRATI D'AMBITO

ARTICOLO 8

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO DA INSTALLARE

ARTICOLO 9

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 10

PROROGA DEHORS STAGIONALI

ARTICOLO 11

RINNOVO DEHORS STAGIONALI

ARTICOLO 12

ATTIVITÀ



ARTICOLO 13

ORARIO

ARTICOLO 14

Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da dehors

ARTICOLO 15

DANNI ARRECATI

ARTICOLO 16

MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

ARTICOLO 17

SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

ARTICOLO 18

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 19

DEROGHE

ARTICOLO 20

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 21

ENTRATA IN VIGORE



ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e degli spazi di proprietà privata gravati da diritto di servitù di uso pubblico da parte dei titolari o gestori delle attività di cui al successivo art. 2, operanti nel territorio comunale che, per lo svolgimento delle loro attività, intendono occupare aree e spazi antistanti, o nelle immediate vicinanze del proprio esercizio commerciale, per l'installazione di "*dehors*" (arredi mobili, smontabili o facilmente rimovibili). L'obiettivo è sostenere l'iniziativa economica privata e fornire servizi per la promozione turistica, migliorando la qualità architettonica delle aree e assicurando, al contempo, la visibilità e la godibilità degli spazi pubblici, la percezione dello spazio architettonico e/o paesaggistico, la pubblica fruizione e la sicurezza delle aree e dei monumenti.
2. Il presente regolamento definisce i criteri per l'inserimento ambientale dei *dehors*, le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento, e le procedure per il conseguimento dell'autorizzazione.

ARTICOLO 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande classificate ai sensi della L. n. 287/91, del D.Lgs. n. 59/2010 e della L.R. 24/2015 (purché in possesso dei requisiti per la somministrazione), alle attività artigianali, regolamentate dalla L. n. 443/1985 e ss.mm.ii. di sola produzione di generi alimentari nonché agli esercizi di vicinato del settore alimentare.
2. Il rilascio dell'"**autorizzazione**" per l'installazione di *dehors*, che costituisce una "**concessione d'uso**" con la quale l'Amministrazione locale sottrae un bene pubblico all'uso comune e lo mette a disposizione di specifici soggetti, è consentito alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande e che dispongano di servizi igienici in conformità di quanto previsto dalle norme vigenti. Possono essere autorizzate altresì:
 - gli esercizi di vicinato, regolarmente autorizzati o che hanno presentato la SCIA per l'avvio dell'attività, per la vendita di prodotti alimentari;
 - le attività artigianali di produzione propria e vendita di prodotti alimentari autorizzate all'attività di vendita al dettaglio;
 - le attività di panificazione e produzione di prodotti da forno.
3. La collocazione di elementi d'arredo per i laboratori artigianali è consentita in relazione a quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2013, n. 24 "*Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese*", a condizione che il titolare del laboratorio artigianale sia iscritto all'albo per la vendita dei prodotti alimentari e, quindi, per la vendita negli stessi locali di produzione o ad essi assimilati.
4. Il presente regolamento non si applica a tutte le occupazioni di suolo pubblico, benché



autorizzate dall'Ufficio comunale competente, che non siano pertinenziali e antistanti agli esercizi commerciali di cui al comma 1 del presente articolo e non si applica a esercizi per la vendita di settore merceologico non alimentare, o ad attività commerciali, artigianali che non trattino settore merceologico alimentare, ovvero alle attività che, pur trattando settore merceologico alimentare, non siano titolari di attività in sedi fisse o in immobili privati.

ARTICOLO 3

DEFINIZIONE

Per “*dehors*” deve intendersi l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale e armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per costituire, delimitare e arredare lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso o prospiciente a un locale di pubblico esercizio. Tutti gli elementi che costituiscono il *dehors*, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante bullonature, nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.

1. Per “**dehors stagionale**” si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, le cui caratteristiche tecnico-ambientali sono stabilite nei successivi articoli del presente regolamento, posto sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare. Nel caso di aree tutelate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 (pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico) o paesaggisticamente ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, il periodo complessivo non potrà essere superiore a **180** giorni
2. Per “**dehors permanente**” si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, le cui caratteristiche tecnico-ambientali sono stabilite nei successivi articoli del presente regolamento, posto su spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), costituente “pertinenza” dello stesso esercizio, mantenuto per un periodo complessivo non superiore a **5** (cinque) anni a decorrere dal giorno del rilascio della relativa concessione. Tali tipologie di *dehor* non sono consentiti nel caso di aree tutelate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 (“pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”) o paesaggisticamente ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.
3. Per “**suolo pubblico e aree o spazi pubblici**” si intendono i luoghi, le aree e i suoli di dominio pubblico, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

* Rif. Regolamento Edilizio Tipo (RET) approvato con deliberazione di G.R. n. 2250, del 21 dicembre 2017, pubblicata sul BURP - n. 6 suppl. del 11.01.2018, avente per oggetto “Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20/06/2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Recepimento Regionale. Integrazioni e modificazioni alle Delibere Giunta Regionale n. 554/2017 e n. 648/2017. Approvazione schema Regolamento Edilizio Tipo (RET)”.

4. Per “**area privata gravata da servitù di uso pubblico**” si intende l'area di proprietà privata assoggettata a servitù di pubblico passaggio/uso.



ARTICOLO 4

COMPOSIZIONE DEI DEHORS

1. Gli elementi costitutivi dei “*dehors*” di cui al precedente articolo 3 sono così classificati:
 - a) **arredi di base**: tavoli e sedie;
 - b) **elementi isolati complementari di copertura e riparo**: ombrelloni, tende parasole a sbalzo, copertura a gazebo, ecc
 - c) **elementi accessori**: elementi di delimitazione, pedane, paraventi verticali trasparenti, fioriere, ringhiere, paletti rimovibili collegati con corda o catena, stufe a irraggiamento, corpi illuminanti, cestini per la raccolta rifiuti.
2. Gli elementi e le attrezzature autorizzati ai sensi del presente regolamento non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistici. I *dehors* non possono surrogare i requisiti di pubblico esercizio. La loro installazione deve essere eseguita in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dalla vigente normativa in materia di igiene pubblica e igienico-sanitaria, sicurezza alimentare, sicurezza degli ambienti di lavoro, urbanistica ed edilizia, antisismica, di sicurezza antincendio, nonché dalle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii..
3. L'installazione delle suddette strutture non deve comportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico-sanitarie vigenti.
4. Le strutture costituenti *dehors* sono soggette al preventivo rilascio di apposita autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, secondo le modalità e i tempi indicati negli articoli che seguono, e costituisce una concessione d'uso soggetta alla denuncia TARI da parte del contribuente.
5. Possono essere autorizzati all'occupazione di suolo pubblico per il solo consumo sul posto:
 - gli esercizi di vicinato, regolarmente autorizzati o che hanno presentato la SCIA per l'avvio dell'attività, per la vendita di prodotti alimentari;
 - le attività artigianali di produzione propria e vendita di prodotti alimentari autorizzate all'attività di vendita al dettaglio;
 - le attività di panificazione e produzione di prodotti da forno;

utilizzando attrezzature e arredi quali:

- Panche, sgabelli, piani di appoggio, ecc., con l'obbligo di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura e spese del titolare.

L'occupazione di suolo pubblico non può essere superiore alla superficie di vendita del locale.

È fatto divieto di delimitare in qualche modo lo spazio concesso.



Tutti gli elementi devono essere rimossi giornalmente e allo scadere della concessione. Su suolo pubblico concesso, il titolare dell'esercizio di vicinato non può servire gli alimenti e bevande, che devono essere prelevati al banco.

Gli artigiani del settore alimentare o altre attività non in possesso di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande:

- ✓ non potranno effettuare, neppure saltuariamente, servizio di somministrazione ai tavoli o altra attività simile, anche realizzata in forma indiretta;
- ✓ non potranno praticare prezzi diversi da quelli praticati alla normale clientela che si serve presso il locale;
- ✓ dovranno esporre, in luogo ben visibile dall'esterno del locale, un cartello con l'indicazione "non si effettua servizio ai tavoli" o altra simile indicazione.

L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie (massimo 4 per tavolino), posti a ridosso e in adiacenza al filo fabbricato dei locali, senza la delimitazione di fioriere, **non costituisce dehors**. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione e per un periodo non superiore a **120 gg**, è ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il posizionamento dei tavolini e delle sedie senza arrecare intralcio al passaggio pedonale; le loro caratteristiche dovranno essere tuttavia, conformi a quelle indicate all'art. 8 comma 9 lettera a). Tale occupazione è, comunque, soggetta al pagamento della tassa per l'occupazione del suolo, nonché della TARI, e necessita di apposita concessione che verrà rilasciata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità da parte del competente Settore di Polizia Locale. Per tale tipologia di occupazione trova applicazione il DPR n. 31/2017 e, pertanto, sono escluse dall'autorizzazione paesaggistica tutte le tipologie di cui all'Allegato "A" voce 17 dello stesso Decreto.

ARTICOLO 5

CRITERI DI INSERIMENTO E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE

1. Il "*dehor*" deve essere posizionato di norma in adiacenza al locale di cui costituisce arredo o, per motivate esigenze, nelle immediate vicinanze.
2. La superficie del *dehors* non potrà eccedere, comunque, quella interna dell'esercizio a cui accede e non deve superare in ogni caso una superficie coperta superiore a **30,00 mq** per ogni attività con somministrazione di alimenti e bevande.
3. L'occupazione dello spazio pubblico deve essere considerata in proiezione della dimensione del locale in cui ha sede l'esercizio di somministrazione. Sarà consentita un'occupazione di spazio maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio (lunghezza), solo previo assenso scritto dei proprietari e/o gestori dei locali (siano essi commerciali o con ogni altra destinazione) adiacenti e del condominio e comunque per una lunghezza ulteriore non superiore al **30%**. Tale eventuale incremento della lunghezza non determinerà modifiche sui limiti di profondità, che verranno comunque determinati con riferimento alla lunghezza priva del richiamato incremento. La distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a **3,00 mt**.



4. L'occupazione di marciapiedi sarà consentita sempre garantendo almeno 2 mt per il passaggio pedonale. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni. In deroga, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche e architettoniche della strada, è ammessa l'occupazione, purché venga lasciato uno spazio ridotto non inferiore a **1.20 mt**, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 285/92, libero da ogni ingombro a condizione che sia garantito il flusso pedonale e/o la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Nel caso in cui il marciapiede dovesse risultare di larghezza inferiore a **1,5 mt**, su di esso non sarà consentita l'installazione di alcun tipo di elemento di *dehors*.
5. In caso di attività adiacenti, i *dehors* dovranno rispettare una distanza minima di **1.20 mt** tra loro;
6. La profondità massima del *dehors*, nel caso di strade veicolari con marciapiedi, è pari allo spazio destinato alla sosta, oltre la parte di marciapiede occupabile ai sensi del precedente comma 3. In ogni caso, deve essere lasciato, nella sezione della via, almeno uno spazio libero non inferiore a **3,50 mt** per assicurare il transito veicolare in condizioni di sicurezza.
7. Non è consentito installare *dehors* o parti di esso su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici o a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a **1,00 mt** dal tronco di alberi o a una distanza radiale inferiore a **15,00 mt** dagli accessi a edifici di culto e a edifici in cui hanno sede Pubbliche Autorità. Per tali edifici, la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale non deve essere inferiore a **7,00 mt**. Tali misure potranno essere eventualmente derogate soltanto con espressa autorizzazione vincolante dei responsabili dei suddetti edifici.
8. Non è consentito installare *dehors* o parti di esso in contrasto con le vigenti disposizioni del Codice della Strada. In particolare, in prossimità di intersezioni viarie, i *dehors* non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a **5,00 mt**. La distanza deve essere computata dal filo del marciapiede. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del *dehors* occulti la segnaletica verticale e/o orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, in osservanza di quanto espressamente verrà disposto dal Responsabile del competente Comando di Polizia Locale.
9. Qualora il *dehors* occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura e spese del titolare concessionario, adeguata segnalazione, come da prescrizioni contenute nel previo titolo autorizzativo.
10. Non è consentito installare *dehors*, o parti di esso, se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio, cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo il caso di strade classificate, con atto formale, come viabilità marginale di servizio, ai sensi del Codice della Strada, e/o che si trovino in un'area pedonalizzata o temporaneamente interdetta al traffico veicolare. In tali ultimi casi, il parere del Comando di Polizia Locale è vincolante.
11. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali slarghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici. L'occupazione sarà valutata dagli Uffici competenti, in sede di rilascio della concessione, con riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta (S.U.A.P.



e Comando di Polizia Locale).

12. E' possibile installare *dehors* per limitati periodi della giornata, in alternanza a usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.
13. I *dehors*, oggetto del presente regolamento, ubicati con i criteri di cui all'art. 8, dovranno avere i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche di cui alle Delibere di G.R. n. 529/2006 e n. 1077/2007 e loro ss.mm.ii..
14. Non è, inoltre, consentita l'installazione del *dehors*, o parti di esso:
 - su aree pubbliche di particolare pregio come aree verdi, aiuole ecc.;
 - a contatto con il (o sul) marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Soprintendenza. In ogni caso, non è consentito occupare l'area antistante il prospetto principale delle chiese e degli immobili vincolati (compresi i monumenti);
 - che occultino la vista delle targhe di denominazione delle vie e dei numeri civici, delle lapidi o dei cippi commemorativi autorizzati o posti dal Comune;
 - che inglobino elementi di arredo urbano, quali panchine, fioriere, cestini, etc.;
 - che interferiscono con reti tecniche o elementi di servizio (es. griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale e orizzontale, toponomastica, illuminazione ecc.) limitandone il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.
15. Le superfici a *dehors* non incidono sui parametri edilizi e urbanistici del PRG, ma devono rispettare le distanze dai confini su terreno privato (salvo accordo scritto di deroga).

ARTICOLO 6

LOCALIZZAZIONI - AMBITI

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio urbano di Avetrana si suddivide nei seguenti Ambiti:
 - **Z.T.O. A:** Ambito che include le aree residenziali del centro storico di cui al D.M. 2 Aprile 1968, n. 1444. Sono altresì ricomprese tutte le aree a verde pubblico di particolare pregio, nonché quelle tutelate dal punto di vista paesaggistico ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
 - **Z.T.O. B:** le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al **12,5%** (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad **1,5 mc/mq**;
 - **Z.T.O. C:** le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B); la zona in questione comprende anche la frazione Urmo Belsito;



- **Z.T.O. D:** le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
- **Z.T.O. E:** le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
- **Z.T.O. F:** le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

(La perimetrazione dei suddetti Ambiti è riportata nell'**Allegato A** del presente regolamento)

ARTICOLO 7

PROGETTI INTEGRATI D'AMBITO

1. Potranno essere predisposti **“Progetti Integrati d’Ambito”** o **“di sub-Ambito”**, che prevedano una progettazione unitaria degli elementi di arredo urbano, aventi medesime caratteristiche tipologiche, strutturali, di illuminazione e di formato, atti a garantire un’immagine dei contesti urbani uniforme e qualitativamente apprezzabile della città e che tenga conto delle peculiarità della via/piazza o dell’area vincolata. Tale progettazione unitaria potrà essere presentata da soggetti pubblici e/o privati e, comunque, potrà essere attuata anche mediante la realizzazione di un concorso di idee ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023. È altresì facoltà dei titolari di pubblici esercizi ricadenti in una stessa area qualificata come omogenea paesaggisticamente, proporre una progettazione unitaria ai fini della occupazione di suolo pubblico. La progettazione dovrà essere sottoposta agli enti competenti e alla Soprintendenza.
2. L’Amministrazione, sentito il costituito Distretto Urbano del Commercio (DUC), nonché le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, potrà predisporre i progetti integrati d’ambito di cui al comma 1 del presente articolo contenenti anche le indicazioni, le tipologie, le modalità esecutive circa le strutture chiuse a carattere precario (legate funzionalmente e temporalmente con la sussistenza dell’attività e dismesse alla cessazione). Tali strutture sono subordinate all’approvazione del progetto d’Ambito o di sub-Ambito. In sede di definizione delle progettazioni potranno essere aperti tavoli tecnici di confronto con i settori competenti per acquisire eventuali proposte congruamente motivate.
3. I Progetti Integrati d’Ambito di cui al presente articolo, previo parere del Comando di Polizia Locale, del S.U.A.P., nonché della competente Soprintendenza belle arti e paesaggio e dell’ASL, saranno sottoposti dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale per la relativa approvazione.
4. In sede di approvazione dei Piani Integrati d’Ambito saranno definiti i tempi congrui per l’adeguamento obbligatorio di strutture preesistenti regolarmente autorizzate.



ARTICOLO 8

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO DA INSTALLARE

1. I *dehors* devono essere collocati e/o realizzati:
 - in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo specifiche deroghe (L. 13/1989 e ss.mm.ii.);
 - in conformità alla vigente normativa igienico - sanitaria;
 - in conformità alla vigente disciplina in tema di tutela paesaggistica e dei beni culturali;
 - staticamente idonei e dimensionati da poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento pioggia ecc.); qualunque danno o incidente a persone o cose pubbliche e/o private sarà a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.
2. Gli elementi di arredo da installare nelle aree di occupazione assegnate dovranno essere completamente e facilmente rimovibili; nei casi espressamente previsti dal presente regolamento, tali elementi possono essere fissati al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio/bullonature, ma in nessun caso devono richiedere escavazioni sia durante la loro posa in opera che durante la loro rimozione.
3. Gli elementi di arredo costituenti il *dehor* dovranno essere posizionati e organizzati considerando sempre le caratteristiche del contesto urbano di riferimento in cui si andranno a inserire, nonché le caratteristiche architettoniche delle facciate degli edifici interessati, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi e il decoro complessivo dei luoghi.
4. I materiali e le colorazioni impiegati, dovranno garantire il minimo impatto ambientale e il decoro dei luoghi.
5. Durante le ore di chiusura, gli elementi di arredo urbano ricadenti nella zona territoriale omogenea "A" (D.M. 1444/1968) di cui all'art. 6 del presente regolamento, devono essere rimossi e riposti all'interno dei locali dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali o accatastati con ordine.
6. Sugli elementi e le strutture del *dehors* è vietato installare cartelli o locandine pubblicitarie. La concessione di occupazione di suolo pubblico è preclusa per gli elementi che non possono essere ricondotti alla categoria degli elementi di arredo definiti all'art. 4 comma 1 del presente regolamento.
7. Gli elementi di tipo seriale con scritte che pubblicizzano prodotti o che sponsorizzano ditte, non sono generalmente ammessi sul suolo pubblico. Potranno essere consentite unicamente nelle zone B, C, D, E ed F, così come definiti all'articolo 6 del presente regolamento, previa motivata e formale approvazione, particolari elementi sponsorizzati, appositamente progettati in funzione di un qualificato inserimento nello specifico ambiente urbano e previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
8. Per tutti gli elementi di arredo costituenti i *dehors*, nel progetto da presentare dovranno essere puntualmente illustrate le tipologie che si intendono utilizzare. In particolare, nel caso di



componenti di produzione di serie, l'illustrazione può avvenire attraverso ogni elemento utile alla identificazione delle caratteristiche formali, costruttive e cromatiche dei manufatti quali ad esempio riproduzioni fotografiche o copie di estratti di cataloghi. Nel caso di componenti appositamente progettati la documentazione di progetto deve contenere tutte le indicazioni utili per una adeguata valutazione tecnico formale.

9. Gli elementi di arredo urbano, che devono tutti rispondere alla qualità del decoro "urbano", comprendono le seguenti tipologie:

a) Tavoli e sedie

I tavoli e le sedie devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli e ordinati, e contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva dello spazio urbano. Dovranno avere caratteristiche adatte all'ambiente in cui saranno collocati, essere sobri e poco appariscenti, senza scritte pubblicitarie, realizzati preferibilmente con materiali naturali (legno, acciaio verniciato, fibre vegetali, tele di cotone, ecc.).

I colori non dovranno essere appariscenti ma intonati alle colorazioni esistenti negli spazi pubblici e sugli edifici perimetrali.

Non dovranno presentare alcun sistema di ancoraggio al suolo o tali da creare presupposto per il danneggiamento della pavimentazione esistente.

b) Pedane

Le pedane sono consentite su tutto il territorio comunale a esclusione delle aree pubbliche ricadenti nell'Ambito A, come definito all'art. 6 del presente regolamento. È ammessa nei casi in cui risulti necessario regolarizzare il fondo stradale o neutralizzarne la pendenza per risolvere problemi di accessibilità e fruibilità. Non è ammessa su sedi stradali la cui pavimentazione è stata oggetto di recente riqualificazione con materiali lapidei o similari, a eccezione dei casi espressamente previsti negli eventuali "Progetti Integrati d'Ambito".

Ove ammesse, le pedane dovranno essere realizzate con pavimento in legno trattato o in altro materiale idoneo e, comunque, del tipo "galleggiante" e a struttura modulare facilmente smontabile.

Non potranno essere utilizzate per il rivestimento delle pedane "moquette", lastre di piombo o di rame, gomme o altro materiale sintetico.

Le predette pedane non dovranno in alcun modo ostruire il normale deflusso delle acque meteoriche e dovranno consentire un accesso facilitato anche ai disabili. Le stesse dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 15, misurata dal piano di calpestio (tale altezza può essere superata dal lato opposto solo nei casi di pendenza del fondo stradale), e non dovranno eccedere per superficie la dimensione dell'area data in concessione.

c) Ombrelloni

L'esercente potrà installare ombrelloni disposti singolarmente o in serie, purché gli stessi siano allineati nella proiezione dell'area esterna compresa tra confini del locale. La loro proiezione a terra non dovrà eccedere lo spazio oggetto di occupazione con una tolleranza di



10 cm per lato utile allo smaltimento delle acque piovane.

La struttura sarà in legno, alluminio o metallo brunito (nei toni del grigio antracite o marrone), in tela grezza di colore bianco panna, naturale o écru, priva di qualsiasi scritta o marchio pubblicitario.

Le basi zavorrate devono essere realizzate esclusivamente in pietra, in legno o in metallo brunito.

Tali ombrelloni, sono consentiti su tutto il territorio, come definito all'art. 6 del presente regolamento. Nella Z.T.O. "A", come definito all'art. 6 del presente regolamento, e presso immobili vincolati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, gli ombrelloni dovranno essere del tipo a palo centrale con diametro massimo del telo ombreggiante pari a **3,00 mt.**

d) Tende parasole, a sbalzo retraibili

Le tende, per posizione e forma, debbono essere adeguatamente collocate rispettando il decoro edilizio e ambientale, poiché costituiscono parte integrante dei prospetti. L'apposizione delle tende potrà avvenire solo qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e al loro funzionamento e, in particolare, quando l'intera linea di appoggio all'edificio risulti piana e non interessi modanature o altri eventuali elementi di facciata.

L'unica tipologia di tenda parasole a sbalzo retrattile ammessa è quella a braccio, a un solo telo frontale, e con meccanica dell'impianto richiudibile, escludendo la possibilità dei montanti verticali.

Le tende, di larghezza pari alla luce dei vani delle aperture interessate, devono essere a falda inclinata e installate in modo tale da non interferire con la superficie esterna di stipiti, cornici e archivolti di portali ed essere completamente raccolte e contenute, assieme ai propri meccanismi, entro il vano nel quale sono collocate, nell'orario di chiusura dell'esercizio. La larghezza e l'altezza della struttura di ancoraggio alla parete dell'edificio della tenda non deve in ogni caso superare **20 cm** dal limite dello stipite delle vetrine o degli accessi degli esercizi commerciali.

L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di **2,20 mt.**

La sporgenza massima delle tende (misurata nella sua proiezione al suolo) deve essere di **3,50 mt**, prevedendo la medesima sporgenza per i prospetti degli edifici compresi nello stesso isolato.

Sono vietati i teli in materiale plastico. Sono vietati in genere i materiali che riflettono la luce e non presentano superficie opaca. Sono ammessi solo teli di tessuto naturale, ignifugo, in tinta unita di colore chiaro che si armonizzino con il fronte dell'edificio.

Eventuali scritte e simboli pubblicitari, diciture in genere, sono vietate. È consentita la sola indicazione del nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio. È esclusa la pubblicità dei prodotti venduti.

Le tende dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro, e sostituite allorché



presentino livelli eccessivi di deterioramento. La mancata manutenzione è motivo di revoca della autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione.

È fatto divieto di installare ulteriori elementi ombreggianti, come gli ombrelloni, a integrazione delle tende parasole.

Sono ammesse installazioni di tende solamente al piano terra e a servizio esclusivo dei negozi prospicienti le piazze e le vie di ampia sezione stradale, con esclusione delle vie strette e dei vicoli.

Le tende non devono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica, non dovranno occultare la pubblica illuminazione; dovranno risultare omogenee per forma, colore e materiale.

Non è consentita l'apposizione di tende presso immobili vincolati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004. Nell'ambito del centro storico, come definito all'art. 6 del presente regolamento, in ogni singolo isolato deve essere garantita l'uniformità degli elementi ombreggianti di arredo urbano, mediante idonei progetti d'ambito di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

e) Altre coperture, a gazebo o con tenda a doppia falda

Le coperture a gazebo potranno essere realizzate, con struttura in acciaio verniciato a polveri e/o legno naturale con copertura in telo opaco, in tinta unita di colore bianco o corda chiaro.

La doppia falda in tessuto con sostegno centrale in corrispondenza del colmo è una tipologia di aspetto formale semplice e lineare, che richiama le tradizionali coperture delle bancarelle mercatali; se realizzata come elemento singolo con la linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario risulta facilmente inseribile nel contesto urbano privo di caratteri di aulicità. È necessario che venga posta, tuttavia, particolare attenzione al disegno dei sostegni soprattutto per quanto attiene la vista laterale. Il tipo di tessuto di copertura deve risultare naturale o in fibre vegetali in tinta unica di colore chiaro.

La struttura della copertura a gazebo o con tenda a doppia falda non può essere posta a un'altezza inferiore a mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede. Non sono ammesse le mantovane o chiusure laterali. Tali strutture non dovranno superare i **3,00 mt** di diametro o di lato.

Non è consentita l'apposizione di coperture a gazebo nella zona A, così come definiti all'art. 6 del presente regolamento, o presso immobili vincolati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004.

f) Delimitazioni con paraventi

L'area di suolo pubblico occupata dal *dehors* deve generalmente risultare chiaramente delimitata, salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di inserimento ambientale nei siti caratterizzati da forte valenza monumentale o ambientale.



I paraventi sono consentiti su tutto il territorio comunale, a esclusione delle aree pubbliche (vie e piazze) ricadenti all'interno degli Ambiti A e B, così come definiti all'art. 6 del presente regolamento; essi dovranno essere costituiti da elementi modulari (lunghezza massima **120 cm**) e di altezza massima da terra pari a **120 cm** (Tipologia E – Allegato E).

Nel caso in cui il *dehors* sia posto in prossimità di incrocio o passo carraio, la delimitazione deve essere prevista di altezza tale da non creare ostacolo alla visibilità (h. max. **90 cm**).

La struttura portante deve essere realizzata in metallo brunito o in acciaio inox rivestito con foglio di acciaio corten o in corten.

Sono escluse strutture in anticorodal e colorazioni chiare. Le pannellature devono essere trasparenti (non colorate) in materiale plastico o in ETFE o in vetro di sicurezza, preferibilmente “*frameless*” (privi di intelaiatura). Nel progetto devono essere indicati la tipologia e le dimensioni.

I paraventi devono essere amovibili e stabilmente appoggiati al suolo entro il perimetro dell'area concessa.

Le pannellature in materiale trasparente non devono riportare il logo o il nome dell'attività commerciale. Sono altresì vietate sulle pannellature trasparenti le scritte pubblicitarie.

È vietato l'ancoraggio dei paraventi alle murature dei prospetti degli edifici o al suolo.

g) Delimitazioni con fioriere

La delimitazione del *dehors* potrà essere realizzata con fioriere o contenitori di altezza massima pari a **60 cm** misurati dalla pedana o in mancanza dal piano di calpestio.

Le fioriere devono essere elementi modulari a pianta quadrata o rettangolare di (lunghezza massima **60, 90, 120 cm**), realizzate in pietra di colore chiaro o legno a doghe di colore naturale o bianco o cotto o resina color cotto. I materiali e i colori di tali manufatti devono essere coordinati e in armonia con la facciata degli edifici prospicienti e con il contesto circostante. Sono escluse fioriere in cemento naturale o colorato e, in generale, in materiale plastico. Le piante non devono superare, nell'insieme con la fioriera, l'altezza di **100 cm** da terra e devono essere essenze autoctone. Sono espressamente escluse essenze arboree.

È consentita l'installazione di fioriere solo per la delimitazione dell'area di occupazione suolo pubblico di appartenenza dell'attività commerciale e dovranno avere le stesse caratteristiche degli altri elementi di arredo.

Qualora la delimitazione sia discontinua, la distanza di detti elementi potrà essere organizzata con scansione simmetrica e non, ma tale da garantire la maggior trasparenza possibile.

h) Delimitazione con paletti

I paletti, amovibili con corda di delimitazione, devono essere delle seguenti dimensioni: larghezza massima **8 cm**, altezza massima da terra **90 cm**. Tali elementi devono essere realizzati in ghisa o acciaio satinato, di colore marrone, bronzati o canna di fucile. Nel caso d'installazione di una serie di paletti sui marciapiedi o nelle aree pedonali dovrà essere



rispettato un interasse minimo di **120 cm**.

i) Cestini portarifiuti

La geometria di tali elementi deve essere di disegno lineare. Essi devono essere in ghisa o in metallo verniciato nero o canna di fucile o brunito o legno naturale scuro.

j) Stufe per esterni

Le stufe per esterni da posizionare nella stagione invernale dovranno essere esclusivamente del tipo a fungo, in metallo di colore grigio scuro o ghisa, mobili e con alimentazione a gas (rispondente alle vigenti normative di sicurezza degli impianti).

In ogni caso, l'impiego di apparecchi per il riscaldamento (elementi accessori al *dehors*) è limitata a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (a esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta).

Non sono consentiti sistemi di climatizzazione per il raffrescamento.

k) Corpi illuminanti

Gli apparecchi illuminanti sono consentiti esclusivamente nell'area d'installazione dei tavolini e delle sedie in tutte le Z.T.O. ad esclusione della "A", così come definiti all'art. 6 del presente regolamento. Essi devono essere di disegno semplice, in ghisa o in ferro battuto o in metallo verniciato nero o canna di fucile o brunito o bianco e vetro trasparente.

Sono vietati collegamenti aerei e il cavo deve essere opportunamente protetto da idonee strutture certificate.

L'impianto elettrico e i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso. Le luci non dovranno essere in contrasto e/o interferire con le segnalazioni semaforiche né arrecare danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli elementi d'arredo. Gli impianti di illuminazione relativi ai citati elementi mobili di arredo urbano non potranno essere costituiti da tubi fluorescenti e da materiali traslucidi né provocare abbagliamento e disturbo alla percezione visiva di elementi architettonici e ambientali del contesto urbano. In ogni caso, i corpi illuminanti dovranno essere calibrati e modulati in modo che l'intensità luminosa non crei fenomeni negativi di impatto visivo anche nella percezione illuminotecnica e paesaggistica

l) Altre strutture di copertura, vele e coperture innovative, gazebi e strutture chiuse

Altre soluzioni di strutture e coperture diverse dalle precedenti non sono generalmente ammesse, salvo situazioni ambientali particolari appositamente progettate o a carattere innovativo per forma e materiali, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base e comunque nelle zone C ed E così come definiti all'art. 6 del presente regolamento. Queste ultime potranno essere ammesse nel rispetto degli articoli del presente regolamento, se costituenti *dehors* permanente, su richiesta di autorizzazione e previo parere dell'Ufficio Urbanistica, del Comando di Polizia Locale, dell'ASL, nonché di tutti i pareri degli Enti competenti in caso di presenza di vincoli (Soprintendenza competente, Autorità di Bacino,



ecc.).

10. Gli elementi di arredo urbano di cui al precedente comma 9 non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani a essi collegati (salvo l'installazione di impianti di aerazione preventivamente autorizzati dalla ASL, dal SIAN e conformi ai regolamenti vigenti (Reg CE 852/04 e UNI 10339) e le porte individuate anche come via di esodo.
11. Tutti gli elementi di arredo non potranno essere accostati alle pareti degli edifici in quanto:
 - non devono nascondere i vani porta e finestre;
 - non devono mascherare gli elementi decorativi e architettonici delle facciate;
 - devono permettere al pedone la percorribilità continua del marciapiede o dell'area antistante gli esercizi commerciali.
12. In presenza di più pubblici esercizi distanti meno di **6,00 mt** deve essere prevista una soluzione unitaria che tenga conto delle strutture preesistenti, alle quali dovrà cercare di uniformarsi, purché conformi al presente regolamento.

ARTICOLO 9

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto sul posto, che intenda collocare un *dehors*, stagionale o permanente, su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere la preventiva "autorizzazione per l'installazione di *dehors*", che costituisce una "concessione d'uso".
2. Il provvedimento di autorizzazione è formalmente rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio SUAP.
3. Al fine del rilascio della suddetta autorizzazione, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale, avente i requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve presentare formale istanza in bollo. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente dell'Ufficio SUAP, competente per il rilascio della autorizzazione stessa. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in **60 giorni**.
4. Le istanze di cui al comma 3 del presente articolo, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, devono contenere le seguenti dichiarazioni:
 - indicazione delle generalità complete, della residenza e/o domicilio legale del richiedente;
 - indicazione del codice fiscale e partita IVA;
 - esatta ubicazione del suolo che si intende occupare nonché le relative caratteristiche dimensionali;
 - l'oggetto dell'occupazione e la durata della stessa con l'indicazione dei termini temporali iniziali e finali;
 - l'impegno a osservare tutte le norme vigenti previste dal presente regolamento;



- estremi del tipo di licenza/SCIA posseduta con il numero e la data di rilascio e l'attività svolta, ovvero iscrizione all'albo artigiani;
 - estremi del certificato di destinazione d'uso e agibilità del locale.
5. Le istanze di cui al comma 3 del presente articolo dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, a firma di tecnico abilitato alla professione:
- a) La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e della normativa vigente;
 - b) La rappresentazione grafica del progetto, opportunamente dettagliato e quotato, contenente:
 - ✓ planimetria generale su stralcio fotogrammetrico e/o ortofoto, contenente l'esatta ubicazione del *dehors*; tutti i riferimenti allo stato dei luoghi dell'area interessata dal *dehors* (indicazione dell'ubicazione di manufatti esistenti quali tombini, griglie, incroci stradali, pali, ecc.), compresi i riferimenti all'edificio interessato per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, con l'ausilio di planimetrie d'insieme, piante, prospetti, sezioni ed eventuali particolari necessari alla rappresentazione, sia per lo stato di fatto che per quello di progetto;
 - ✓ Elaborato esplicativo, in scala 1:100/ 1:50 indicante la destinazione d'uso, l'altezza, l'aeroilluminazione ed i layout dei singoli ambienti compreso il *dehors*, costituito da piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, complete della situazione estiva e invernale, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;
 - ✓ Relazione tecnica asseverata, a firma di tecnico abilitato, esplicativa e descrittiva;
 - c) Documentazione fotografica dello stato dei luoghi (con riprese da più punti di vista al fine di ottenere una completa raffigurazione dei luoghi interessati dall'intervento e del contesto circostante);
 - d) La documentazione inerente la verifica della staticità delle strutture ad installarsi, in materia di normativa antisismica (ad esclusione del *dehors* con tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere);
 - e) nulla osta da parte del proprietario dell'unità immobiliare (e/o condominio), qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
 - f) nulla osta del proprietario dell'unità immobiliare (e/o condominio) e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
 - g) dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio con indicazione del numero di iscrizione;
 - h) dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o segnalazione certificata di inizio attività a seguito di sub ingresso nella titolarità o nella



gestione dell'attività;

- i) dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;
 - j) dichiarazione di tecnico abilitato che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
 - k) dichiarazione che gli elementi e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno a ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario;
 - l) dichiarazione circa la disponibilità di servizi igienici adeguati, con riferimento a quanto disposto ai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 5 del presente regolamento;
 - m) Dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la regolarità dei pagamenti della TOSAP, riferita ad eventuali precedenti occupazioni di suolo pubblico;
 - n) autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili, così come previsto dal seguente articolo 16, comma 6;
 - o) autorizzazione del responsabile dell'edificio di culto o sede di Autorità pubbliche ove richiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del presente regolamento;
 - p) Versamento in originale del pagamento delle spese istruttorie (obbligatorio, ai fini dell'inizio del procedimento istruttorio);
 - q) Dichiarazione, a firma del richiedente, contenente il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori di realizzazione del *dehors*, unitamente alla documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii. e comprensiva dei documenti tecnici dell'impresa (Documento Unificato di Regolarità Contributiva rilasciato in originale dall'Ente Previdenziale di competenza, Autodichiarazione del titolare dell'impresa circa l'organico medio annuo, visura camerale, copia documento d'identità del titolare dell'impresa), da trasmettere comunque prima del rilascio del titolo autorizzativo.
6. La domanda deve necessariamente essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, comunque, il richiedente è tenuto a produrre gli ulteriori documenti e/o fornire dati utili che in fase istruttoria dovessero rendersi necessari, ai fini dell'esame della domanda presentata.
7. L'istanza, con allegata documentazione **di cui al precedente comma 6**, previa fase istruttoria di verifica delle condizioni di cui al presente regolamento a cura del SUAP, è trasmessa all'Ufficio Urbanistica e al Comando di Polizia Locale per i pareri di competenza circa il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 5, 6 e 8 del presente regolamento.
8. Il Comando di Polizia Locale esprimerà il proprio parere in quanto alla conformità del *dehor* alle norme a tutela della sicurezza della circolazione e a quelle previste dal Codice della Strada e leggi ad esso collegate e compatibilità del *dehor* con le altre occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo insistenti in zona e alla compatibilità dello stesso con le norme e regolamenti e ordinanze vigenti in materia di traffico e circolazione.
-



9. L'Area Tecnica esprimerà il proprio parere in quanto alla compatibilità del *dehors* con l'ambiente urbano circostante e con eventuali vincoli monumentali o paesaggistici o ambientali.
10. I predetti pareri, che hanno natura di accertamento tecnico, devono essere resi dai Settori/Uffici interessati entro **20 giorni** dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio SUAP.
11. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o degli spazi di proprietà privata gravati da diritto di servitù di uso pubblico) con *dehors* stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a **270 giorni** nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'articolo 3 del presente regolamento ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 10 e 11.
12. Qualora l'occupazione di suolo pubblico (o degli spazi di proprietà privata gravati da diritto di servitù di uso pubblico) interessi i beni culturali (che ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.Lgs. n.42/2004 comprendono le pubbliche piazze, le vie, le strade, i parchi, le aree verdi, i giardini e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico anche se non espressamente indicate nelle tavole allegate al presente Regolamento), l'istanza di concessione di suolo pubblico è subordinata al preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 21, comma 4 e art. 22 del D.Lgs. n.42/2004. A tal fine il Comune di Avetrana invierà preventivamente alla Soprintendenza le istanze pervenute per il rilascio della preventiva autorizzazione.
13. In ogni caso le occupazioni devono garantire il decoro, la visibilità e la godibilità degli spazi pubblici, la percezione dello spazio architettonico e/o paesaggistico, la pubblica fruizione e la sicurezza delle aree e dei monumenti.
14. Qualora l'occupazione di suolo pubblico (o degli spazi di proprietà privata gravati da diritto di servitù di uso pubblico) interessi aree di interesse paesaggistico, il rilascio della concessione di suolo pubblico è, comunque, subordinato alla autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004, rilasciata dal Settore Tecnico, previo parere vincolante della Soprintendenza, verificando la possibilità di ricorrere al procedimento semplificato di cui al D.P.R. n.31/2017. In tali aree, qualora l'occupazione di suolo pubblico sia relativa a tipologie "semplici", che non comportino esecuzione di opere o di lavori, non costituiscano impatto visivo rispetto ai beni e contesti tutelati, ossia consista esclusivamente "da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo" non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica prescritta dall'Art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. ai fini del rilascio della autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, a condizione che i manufatti siano rispondenti ai canoni di minimo impatto visivo e rimovibilità giornaliera a fine esercizio, abbiano le caratteristiche e siano conformi alle prescrizioni di cui all'art. 8 e alla documentazione allegata al presente regolamento (rif. punto A 17 dell'Allegato A al D.P.R. n. 31/2017); ai fini dell'applicazione dell'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica, il periodo dell'occupazione non deve essere superiore a **120 giorni** nell'anno solare.
15. Per i *dehors* trova anche applicazione l'art. 3 del D.P.R. 31/2017 "Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato" qualora trattasi di "installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale".



16. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o degli spazi di proprietà privata gravati da diritto di servitù di uso pubblico) con *dehors* stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a **270 giorni** nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'articolo 3 del presente regolamento ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 10 e 11.
17. La concessione di occupazione del suolo pubblico (o degli spazi di proprietà privata gravati da diritto di servitù di uso pubblico) con *dehors* permanente si intende rilasciata per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data del rilascio del provvedimento autorizzativo, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il *dehors* presenti annualmente ed entro **30 giorni** dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangono i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del *dehors* a quello precedentemente autorizzato e in allegato ad essa dovrà essere presentata relazione fotografica non anteriore a **30 giorni**, e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti i *dehors*, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto alle dichiarazioni e ai nulla osta di cui alle lettere da f) a p) del comma 5 del presente articolo. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata all'autorizzazione per farne parte integrante. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.
18. Nel caso di **revoca** della concessione per l'occupazione suolo pubblico con *dehors*, per i motivi previsti all'articolo 18, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate ai commi 5 e 6 del presente articolo, a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale (o mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria) di importo pari a **5 volte** la somma da corrispondere a favore del Comune di Avetrana. Tale somma deve essere svincolata decorsi **2 mesi** dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a *dehors* o all'esercizio di attività mediante *dehors*. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del *dehor* nei casi di accertata occupazione abusiva così come previsto al comma 4 dell'articolo 17.
19. Dell'avvenuto rilascio della concessione il Dirigente Responsabile deve darne comunicazione, anche in via telematica, ai competenti Settori: Polizia Locale, Ragioneria, Urbanistica e Patrimonio.
20. Prima dell'effettivo inizio dell'attività di somministrazione deve essere presentata al Sian ASL - Taranto la Notifica Sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004, riportante gli estremi dell'atto di autorizzazione all'istallazione del *dehor*, planimetria del *dehor* con relativo layout; detta planimetria deve riportare anche la planimetria dell'interno dell'esercizio (al fine di evidenziare il collegamento esistente tra esercizio e *dehor* e i posti a sedere risultanti in totale) e la relazione sull'attività da svolgere.
21. La concessione è rilasciata esclusivamente al titolare dell'attività richiedente, per cui non sono consentite le sub - concessioni e le volture.



ARTICOLO 10

PROROGA DEHORS STAGIONALI

22. 1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con *dehor* stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo all'Ufficio SUAP. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i **270 giorni** nell'arco dell'anno solare. Potrà essere rilasciata una sola proroga.

ARTICOLO 11

RINNOVO DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con *dehor* stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità.
2. **In occasione di rinnovo** della concessione di occupazione suolo pubblico con *dehor* stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo **30 giorni** prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del *dehor* a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti della TOSAP e tributi comunali inerenti il *dehor* riferiti all'anno precedente e le dichiarazioni e i nulla osta di cui ai punti da f) a p) del comma 5 dell'articolo 9. Costituisce, comunque, causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti al pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in **60 giorni**.
3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione al Dirigente dell'Ufficio SUAP competente per il rilascio del provvedimento deve darne comunicazione, anche in via telematica, ai competenti Settori della Polizia Locale, Ragioneria, Urbanistica e Patrimonio, entro **20 giorni** dalla presentazione della domanda.

Tali settori dovranno comunicare, entro **20 giorni** dal ricevimento della domanda, eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione dell'originario rilascio dell'autorizzazione.

Si ritiene acquisito l'assenso del Settore che non comunichi all'Ufficio SUAP il proprio motivato dissenso entro tale termine. Il Dirigente dello SUAP deve comunicare, anche in via telematica, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di rinnovo ai competenti Settori: Polizia Locale, Ragioneria, Urbanistica e Patrimonio.

4. Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto installare *dehor* per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.



ARTICOLO 12

ATTIVITÀ

1. Il *dehor* non deve essere adibito a uso improprio. L'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nei *dehos* sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati. È vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione che arrechi pregiudizio al riposo delle persone.
3. Nei *dehors* è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.

ARTICOLO 13

ORARIO

1. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei *dehors*, collocati su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), devono osservare il normale orario di lavoro, così come imposto dalle disposizioni vigenti.
2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore **24:00**.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 14

REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS

1. Per motivi di interesse pubblico, la concessione di occupazione del suolo pubblico con *dehor* è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno **30 giorni** di preavviso. In casi di motivata urgenza, la comunicazione alla parte può avvenire con **5 giorni** di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:
 - a) ogni qualvolta nello spazio interessato debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con **15 giorni** di preavviso;



- b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.

I costi saranno a carico del concessionario.

1. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico, è previsto il rimborso della TOSAP versata anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione alla TOSAP degli anni successivi.
2. In caso di revoca, il Responsabile dell'Ufficio preposto al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione, anche in via telematica, ai competenti Settori della Polizia Locale, Ragioneria, Urbanistica, Attività Produttive e Patrimonio.

ARTICOLO 15

DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il *dehor*, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, agli alberi e al patrimonio verde o ad altro bene di proprietà pubblica, gli Uffici comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, se non riparati dal concessionario, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitandogli le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16

MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. È fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato concesso.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei *dehors* devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali; non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. La concessione di occupazione suolo pubblico con *dehor* non costituisce autorizzazione a effettuare interventi sull'area verde occupata o di potatura degli alberi esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri perfettamente identici ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.



6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 4 (tavoli, sedie,) dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente regolamento, nonché la sospensione e in caso di recidiva la revoca della concessione.
7. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico e in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del *dehors*.

ARTICOLO 17

SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

8. Le occupazioni abusive della superficie sono soggette alle sanzioni pecuniarie stabilite dall'art. 20 comma 4° del D.Lgs. 30/04/192 n. 285. Ai sensi del successivo comma 5° e dell'art. 3 comma 16 della Legge n. 94/2009, l'organo accertatore diffida mediante intimazione apposta sul verbale di contestazione al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine non superiore a cinque giorni con l'espressa avvertenza che, in mancanza, sarà emessa ordinanza dal Sindaco, ovvero dal Dirigente preposto dell'Ufficio Tecnico Comunale. Detta ordinanza dovrà contenere l'**immediato ripristino** dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e la contestuale chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese.
9. L'adozione dell'ordinanza dirigenziale rileva ai fini dell'eventuale rilascio della nuova autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ai sensi del presente Regolamento che non può essere concessa qualora sulla stessa superficie sia stata contestata l'indebita occupazione di suolo pubblico fino alla regolarizzazione.
10. Per le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste da ulteriori regolamenti o provvedimenti dell'Amministrazione locale, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **100,00 euro** a un massimo di **500,00 euro**. Inoltre, saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.
11. L'autorità amministrativa competente è il Responsabile del SUAP comunale.
12. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui l'occupazione è funzionalmente connessa, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione.
13. L'organo accertatore deve trasmettere la corrispondente segnalazione ai competenti Settori: SUAP, Ragioneria, Urbanistica e Patrimonio.

Nel caso in cui il trasgressore non provveda, si procederà alla sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi prevista dall'art. 211 del D.Lgs. n. 282/1995. Qualora il trasgressore non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa,



con deposito presso i magazzini comunali, per tre mesi, del materiale rimosso, e successivo smaltimento. Inoltre, l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

14. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Comando di Polizia Locale.

ARTICOLO 18

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.
 2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) agli arredi autorizzati siano apportate modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - b) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro urbano, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico- sanitarie;
 - d) i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.
 3. Nel caso della sospensione di cui al comma 2 del presente articolo, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
 4. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
 - b) in caso di mancato pagamento della TOSAP dovuta per l'occupazione di suolo pubblico;
 - c) nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2;
 5. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo sono adottati dal soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
 6. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono accertate, nel rispetto delle proprie competenze ed attribuzioni dall'U.T.C. per mezzo di proprio personale tecnico e dal Comando Polizia Locale, che trasmettono le relative segnalazioni all'Ufficio SUAP, preposta al rilascio dell'autorizzazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
-



ARTICOLO 19

DEROGHE

7. È possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere del settore competente, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente regolamento relativamente:
 - a) agli elementi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a), b), c);
 - b) alla collocazione del *dehor* al di là di strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche).
8. Le richieste di deroga di cui al comma 1 del presente articolo devono essere presentate all'unità preposta al rilascio della concessione, che le trasmetterà ai settori competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti i settori coinvolti.

ARTICOLO 20

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Tutte le installazioni già autorizzate dovranno presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza della concessione e/o autorizzazione in atto, nuova domanda ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 285/1992 (Nuovo codice della Strada), D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, al Regolamento sul Canone Unico;

2. Le norme previste dal presente regolamento si applicano anche alle domande pervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora autorizzate. In un'ottica di imparzialità dell'azione della P.A. e al fine di dare coerenza e omogeneità agli atti amministrativi, si intendono decaduti tutti i provvedimenti a vario titolo già rilasciati per le attività previste dal presente regolamento, consentendone esclusivamente la naturale scadenza temporale prevista nelle precedenti concessioni. Sarà pertanto cura del titolare del pubblico esercizio di somministrazione, precedentemente autorizzato, attivare il procedimento di cui all'art. 9.

ARTICOLO 21

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento abroga il disciplinare tecnico per la "Occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche", con i relativi allegati, approvato con delibera di Consiglio comunale entra in vigore a intervenuta esecutività della delibera di approvazione dopo il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.



2. In caso di contrasto tra disposizioni di leggi vigenti nella stessa materia o materie connesse e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate, in virtù del principio di gerarchia delle fonti.
3. In caso di contrasto tra disposizioni di altri regolamenti comunali e quelle di cui alla presente disciplina, si deve applicare la fonte normativa speciale, in virtù del principio della specialità delle leggi, fatta eccezione per le normative locali di pianificazione territoriale.

Allegati:

c) Perimetrazione delle Z.T.O. – AVETRANA

d) Perimetrazione delle Z.T.O. – Fraz. URMO BELSITO



ALLEGATO "A"

Perimetrazione delle Z.T.O. - AVETRANA





ALLEGATO "B"

Perimetrazione delle Z.T.O. – Fraz. URMO BELSITO

